

LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

**La progettazione: le scelte
che opera ciascun comune
attraverso regolamenti e
delibere**

a cura di Christian Amadeo
28 settembre 2018



Piemonte

LE SCELTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE PROPRIE ENTRATE



LE SCELTE PER LA GESTIONE DELLE PROPRIE ENTRATE

| ENTRATA | NATURA | APPLICAZIONE: NORMA / FACOLTA' | BLOCCO AUMENTO / ISTITUZIONE 2018 |
|---------------|---------------|---|--|
| IMU | Tributo | Norma | SI |
| TASI | Tributo | Norma / Facoltà (azzeramento aliquote) | SI |
| TARI | Tributo | Norma | NO |
| TARI Puntuale | Tributo | Facoltà | NO |
| TARI Puntuale | Corrispettivo | Facoltà | NO |
| TOSAP | Tributo | Norma | SI |
| COSAP | Corrispettivo | Facoltà | NO |
| ICP | Tributo | Norma | SI |
| CIMP | Tributo | Facoltà | SI |

LE SCELTE PER LA GESTIONE DELLE PROPRIE ENTRATE

| ENTRATA | NATURA | APPLICAZIONE: NORMA / FACOLTA' | BLOCCO AUMENTO / ISTITUZIONE |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ADDIZIONALE C.LE IRPEF | Tributo | Facoltà | SI |
| IMPOSTA DI SCOPO | Tributo | Facoltà | SI |
| IMPOSTA DI SOGGIORNO | Tributo | Facoltà | NO |
| IMPOSTA DI SBARCO | Tributo | Facoltà | SI |
| CONTRIBUTO DI SBARCO | Corrispettivo | Facoltà | NO |

LE SCELTE PER LA GESTIONE DELLE PROPRIE ENTRATE

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

Comma 5

FORME DI GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

1) Diretta

2) Forma associata (Convenzioni / Consorzi / Unioni / Comunità montane)

3) Affidamento a terzi, anche disgiunto, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali

4) Agenzia delle Entrate – Riscossione: limitatamente alla riscossione spontanea e coattiva (*art. 2, D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016*)

LE SCELTE PER LA GESTIONE DELLE PROPRIE ENTRATE

AFFIDAMENTO A TERZI DI RISCOSSIONE E/O ACCERTAMENTO:

- 1) Soggetti **iscritti nell'albo del Mef** (art. 53, comma 1, D.Lgs. 446/1997)
- 2) operatori degli **Stati membri** stabiliti in un **Paese dell'Unione europea** che esercitano attività di riscossione e accertamento
- 3) Società **in house** (a capitale interamente pubblico), mediante convenzione.
Condizioni:
 - a) l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
 - b) la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla
 - c) svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla
- 4) società a **capitale misto pubblico privato**, iscritte nell'albo del Mef . Condizioni:
 - a) soci privati scelti tra soggetti iscritti all'albo del Mef o tra operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea
 - b) Affidamento con procedura ad evidenza pubblica



L'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente

LE SCELTE PER LA GESTIONE DELLE PROPRIE ENTRATE

CONCESSIONE / APPALTO

| CONCESSIONE | APPALTO |
|--|---|
| Delega di funzioni pubbliche al concessionario, che agisce in luogo del Comune | Funzioni restano in capo al Comune, affidamento attività strumentali |
| Attività concessionario (funzionali): accertamenti, procedure coattive | Attività ditta appaltatrice (strumentali): postalizzazione, notifica, rendicontazione, banca dati |
| Rapporti tributari: tra concessionario e contribuenti | Rapporti tributari: tra Comune e contribuenti |
| Rapporto giuridico: tra Comune, concessionario e contribuenti | Rapporto giuridico: tra Comune e società appaltatrice |
| Onere economico del servizio: grava sul concessionario che si rivale su contribuenti (rischio operativo) | Onere economico del servizio: grava su Comune (da corrispondere a società appaltatrice) |
| Funzionario responsabile: concessionario | Funzionario responsabile: Comune |
| Iscrizione albo art. 53, D.Lgs. 446/1997 | No iscrizione albo art. 53, D.Lgs. /1997 |

LE SCELTE PER LA GESTIONE DELLE PROPRIE ENTRATE

SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

I servizi strumentali alla riscossione possono essere affidati anche a soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs 446/1997
(*Sentenza del Consiglio di Stato n. 1421/2014*)

Soppressione secondo periodo, art. 1, comma 11, D.L. n. 148/2017 convertito in L. 172/2017, ad opera art. 1, comma 39, L. 205/2017:

“Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**".

MODALITA' DI RISCOSSIONE IUC

| | IMU | TASI | TARI |
|------------------------------|--|--|--|
| STRUMENTI DI PAGAMENTO | F24 | F24 | F24 |
| | ccp intestato allo Stato | ccp intestato allo Stato | Bollettino di ccp |
| | | | Altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali |
| SCADENZE | Prima rata: 16 giugno Seconda rata: 16 dicembre Soluzione unica: 16 giugno | Prima rata: 16 giugno Seconda rata: 16 dicembre Soluzione unica: 16 giugno | Stabilite dal Comune, con almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato dalla TASI Soluzione unica (consentita): 16 giugno |

VERSAMENTI SPONTANEI

DAL 1 OTTOBRE 2017

INTERVENTI A TUTELA DEL PUBBLICO DENARO (Art. 2-bis, D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016)

Versamento spontaneo entrate tributarie dei Comuni e altri enti locali (in deroga art. 52, D.Lgs, 446/1997), **DEVE ESSERE EFFETTUATO:**

- Direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore
- Direttamente sui conti correnti postali intestati all'ente impositore (aggiunto da *lettera b-bis, art. 35, del D.L. 50/2017, conv. In L. 96/2017*)
- Mediante il sistema dei versamenti unitari - Mod. F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997)
- Attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli entipositori

Restano ferme disposizioni:

IMU: versamento tramite F24 o ccp intestato allo Stato

TASI: versamento tramite F24 o ccp intestato allo Stato

ESCLUSIONE: Le disposizioni non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (*periodo aggiunto da art. 13, comma 4, del D.L. 244/2016*)

VERSAMENTI SPONTANEI

DAL 1 OTTOBRE 2017

INTERVENTI A TUTELA DEL PUBBLICO DENARO (Art. 2-bis, D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016)

Versamento spontaneo entrate non tributarie dei Comuni e altri enti locali

ESCLUSIVAMENTE:

- sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore
- sui conti correnti postali intestati all'ente impositore (*aggiunto da lettera b-bis, art. 35, del D.L. 50/2017, conv. In L. 96/2017*)
- attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

VERSAMENTI **NON** SPONTANEI RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARI

D.LGS. 112/1999 (*Riordino del servizio nazionale della riscossione*)

Art. 5, comma 1 (*Termini di riversamento delle somme riscosse*)

Il concessionario **riversa** all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione.

D.L. 70/2011, conv. L. 106/2011 (*Disposizioni urgenti economia*)

Art. 7, comma gg-septies (*semplificazione fiscale*)

Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997:

- la riscossione delle entrate viene effettuata mediante **l'apertura di uno o più conti correnti** di riscossione, postali o bancari, **intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante**, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse
- il **riversamento** dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, **al netto dell'aggio e delle spese** anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire **entro la prima decade di ogni mese** con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente

MODALITA' DI RISCOSSIONE

PAGO PA - Nodo dei pagamenti

NORME E LINEE GUIDA

D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE)

Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)

Linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici, redatte nel gennaio 2014 e pubblicate su G.U. n. 31 del 7/2/2014.

Definiscono:

- Regole
- Standard
- Specifiche tecniche

che le PA devono seguire per integrarsi al sistema pagoPA.

MODALITA' DI RISCOSSIONE

PAGO PA - Nodo dei pagamenti

D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 5 - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

COMMA 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 (**P.A. e società partecipate**), sono **obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti**, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la **possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico**, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

COMMA 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

MODALITA' DI RISCOSSIONE

PAGO PA - Nodo dei pagamenti

COS'E'

- Consente a cittadini e imprese di **pagare in modalità elettronica** la P.A.
- Ecosistema di **regole, standard e strumenti** definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e accettati da P.A., Banche, Poste e altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa.

COSA GARANTISCE

pagoPA garantisce **a privati e aziende**:

- **sicurezza e affidabilità** nei pagamenti;
- **semplicità e flessibilità** nella scelta delle modalità di pagamento;
- **trasparenza** nei costi di commissione.

pagoPA garantisce **alle pubbliche amministrazioni**:

- **certezza e automazione** nella riscossione degli incassi;
- **riduzione dei costi e standardizzazione** dei processi interni;
- **semplificazione e digitalizzazione** dei servizi.

PAGO PA

Nodo dei pagamenti

PA e gestori dei servizi pubblici devono rendere disponibili agli utenti:

- numeri di conti correnti postali/bancari da utilizzare per l'effettuazione dei pagamenti
- **codici identificativi del pagamento (IUV, Identificativo Univoco del Versamento)**, che garantisce univocità del pagamento).

L'Ente creditore emette un Avviso di Pagamento contenente tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento:

- codice fiscale dell'ente creditore
- codice fiscale del debitore
- causale, contenente il **codice IUV assegnato dall'ente creditore**
- importo del versamento
- avvisi di pagamento conformi alle linee guida PagoPA, recanti cioè IUV in chiaro e codice a barre e Qrcode in modo che possa essere utilizzato per la lettura ottica presso il luogo in cui il debitore ha scelto di effettuare il pagamento (es. cassa del supermercato)

PAGO PA

Nodo dei pagamenti


FAQ AGID

Ciò che viene pagato dal cittadino con **F24 non rientra nel pagoPA?**

Al momento, pagoPA non gestisce lo strumento di pagamento dell'F24 che resta obbligatorio per le PA in fase di incasso solo ed esclusivamente se sussiste una normativa che obbliga all'uso esclusivo dell'F24 per gli incassi di quello specifico servizio.

In attesa che l'Agenzia delle Entrate sia in effettiva produzione sul Nodo dei Pagamenti-SPC, con i pagamenti elettronici attraverso il sistema pagoPA potrà essere accreditato unicamente il conto corrente della PA beneficiaria (aderente al Nodo dei pagamenti-SPC) e non anche quello dell'Agenzia delle Entrate.

I REGOLAMENTI COMUNALI



I REGOLAMENTI COMUNALI

POTESTA' REGOLAMENTARE – ART. 52 D.LGS. 446 DEL 15/12/1997

Testo (comma 1):

Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti.

Limiti alla potestà regolamentare, individuazione e definizione:

- Fattispecie imponibili
- Soggetti passivi
- Aliquota massima

Richiamo potestà regolamentare art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ai fini IUC:

- Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 702

I REGOLAMENTI COMUNALI

APPROVAZIONE – INVIO - IMPUGNAZIONE

Approvazione (art. 53, c.16, L.388/2000, sost. da art. 27, c.8, L. 448/2001):

Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito **entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto **dal 1 gennaio dell'anno di riferimento**.

Invio (Art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997):

I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera Comunale entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Impugnazione (Art. 52, comma 4, D.Lgs. 446/1997):

Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - **TARI**

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|---|---|---|
| Criteri di determinazione delle tariffe | Opzione tra: - DPR 158/1999 (con eventuale deroga +/- 50% coefficienti per anni 2016/2017/2018) - criteri alternativi (“modello Tarsu”) | Art. 1, comma 682, Legge 147/2013 |
| Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti | Opzione tra (*): - Categorie DPR 158/1999 (esatte o con sottocategorie) - diversa classificazione (“modello Tarsu”) Eventuale scissione di categoria per medesimo utente (condizioni) | Art. 1, comma 682, Legge 147/2013 |
| Disciplina delle riduzioni tariffarie | Disciplinare tipologia e quantificazione riduzione (su parte fissa, variabile o totale), modalità e termini di presentazione denunce/istanze, gestione operativa (ricalcolo, rimborso) | Art. 1, comma 682, Legge 147/2013 |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - TARI

RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE:

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|--|--|---------------------------------|
| abitazioni con unico occupante | Prevedere misura, modalità applicative e copertura | Art. 1, co. 659, Legge 147/2013 |
| abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo | Prevedere misura, modalità applicative e copertura | Art. 1, co. 659, Legge 147/2013 |
| locali, diversi dalle abitazioni , ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente | Prevedere misura, modalità applicative e copertura | Art. 1, co. 659, Legge 147/2013 |
| abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero | Prevedere misura, modalità applicative e copertura | Art. 1, co. 659, Legge 147/2013 |
| fabbricati rurali ad uso abitativo | Prevedere misura, modalità applicative e copertura | Art. 1, co. 659, Legge 147/2013 |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - TARI

RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE:

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|--|--|---------------------------------------|
| Ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nella slide precedente (che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE) | Disciplinare tipologia e quantificazione riduzione (su parte fissa, variabile o totale), modalità e termini di presentazione istanze, gestione operativa (modulistica, ricalcolo, rimborso, imputazione anno successivo), copertura | Art. 1, co. 660 e 682, Legge 147/2013 |

COPERTURA FINANZIARIA.

ripartizione del
costo su tutte le
utenze soggette a
TARI

apposite autorizzazioni di
spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità
generale del comune

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - TARI

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|--|---|---|
| Scadenze di pagamento , prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI | Stabilire numero e scadenza rate e soluzione unica. Eventuale importo minimo per rateizzazione. | Art. 1, comma 688, Legge 147/2013 |
| Dichiarazioni da presentare: scadenza fissata dalla norma al 30 giugno dell'anno successivo | Redigere modello , definire contenuto , modalità di presentazione , decorrenza effetti. | Art. 1, comma 684-685-686, Legge 147/2013 |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - TARI

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|--|---|---|
| Assimilazione rifiuti speciali agli urbani, per quantità e qualità | <p>Assoggettabilità alla tassa dei locali in cui si producono rifiuti assimilati per quantità e qualità.</p> <p>Intassabilità dei locali in caso di mancata assimilazione e per rifiuti che non rientrano nei limiti quali-quantitativi deliberati.</p> | <p>Art. 198, c.2, lett. g), D.Lgs 152/2006, Delib. Com.Intermi n. 27/071984</p> |
| Riduzioni per riciclo rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati | <p>Riduzione quota variabile proporzionale a quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo. Disciplinare quantificazione riduzione (su parte variabile), modalità e termini di presentazione istanze, gestione operativa (ricalcolo, rimborso, imputazione anno successivo)</p> | <p>Art. 1, c. 649, secondo periodo, L. 147/2013</p> |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - TARI

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|---|--|---|
| Individuazione aree di produzione rifiuti speciali non assimilati e relative aree collegate | Intassabilità aree di produzione e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive – rifiuti speciali, no assimilazione | Art. 1, co. 649, secondo periodo, L. 147/2013 |
| Individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta | Intassabilità della percentuale di superficie ridotta forfettariamente. Tassabilità della restante superficie. Disciplinare percentuale , anche suddivisa per tipologia di attività, modalità (modulistica, allegati) | Art. 1, comma 682, Legge 147/2013 |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - **TASI**

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|---|--|-----------------------------------|
| la disciplina delle riduzioni , che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' ISEE | Disciplinare tipologia e quantificazione riduzione (aliquota ridotta, detrazione), modalità e termini di presentazione istanze, modulistica | Art. 1, comma 682, Legge 147/2013 |
| l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta | Individuazione nel regolamento, quantificazione nella delibera annuale di approvazione delle aliquote | Art. 1, comma 682, Legge 147/2013 |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - TASI

RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE:

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|--|--|---------------------------------|
| abitazioni con unico occupante | Prevedere misura, modalità applicative | Art. 1, co. 679, Legge 147/2013 |
| abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo | Prevedere misura, modalità applicative | Art. 1, co. 679, Legge 147/2013 |
| locali, diversi dalle abitazioni , ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente | Prevedere misura, modalità applicative | Art. 1, co. 679, Legge 147/2013 |
| abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero | Prevedere misura, modalità applicative | Art. 1, co. 679, Legge 147/2013 |
| fabbricati rurali ad uso abitativo | Prevedere misura, modalità applicative | Art. 1, co. 679, Legge 147/2013 |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - **IMU**

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|---|--|--|
| <p>I comuni <u>possono</u> considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <u>anziani</u> o <u>disabili</u> che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</p> | <p>IMU: esclusione</p> <p>TASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aliquota abitazione principale (fino al 2015) - esclusione (dal 2016) | <p>Art. 1, comma 707, Legge 147/2013</p> |
| <p>Determinazione valori aree fabbricabili (alternativa: Deliberazione di Giunta Comunale)</p> | <p>Utilizzo valori ai fini accertativi e indicazione versamenti autoliquidazione</p> | <p>Art 52, D.Lgs 446/1997 (no art. 53, c.1, lett g – non richiamata norme IMU)</p> |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - IUC

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|---|--|-----------------------------------|
| Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali | Stabilire quali somme possono essere compensate (natura, annualità) e modalità di applicazione (modulistica, iter procedimento). Aspetto contabile. | Art. 1, comma 167, Legge 296/2006 |
| Rateizzazioni somme dovute (Regolamento delle Entrate) | Stabilire casistiche, modalità, eventuali garanzie e importi minimi | Art. 52, D.Lgs. 446/1997 |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - IUC

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|---|---|---|
| IMPORTI MINIMI – VERSAMENTI SPONTANEI: stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. | Applicazione minimi deliberati. In assenza di previsione: 12 euro | Art. 1, comma 168, Legge 296/2006 – Art. 25, Legge 289/2002 |
| IMPORTI MINIMI – ACCERTAMENTI E COATTIVO: : stabilire gli importi fino a concorrenza dei quali non si procede con l'emissione di avvisi di accertamento e con la riscossione coattiva | Applicazione minimi deliberati. In assenza di previsione: nessun limite (scelta discrezionale funzionario responsabile) | Art. 3, comma 10, D.L. 16//2012 (modificato da art. 1, c. 736, L. 147/2013 – eliminato limite € 30 per tributi locali) |

I REGOLAMENTI COMUNALI:

Aspetti principali da regolamentare - IUC

| OGGETTO | EFFETTO | NORMA |
|---|--|-----------------------------------|
| <u>facoltà</u> del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale | Riduzione o disapplicazione sanzioni | Art. 1, comma 700, Legge 147/2013 |
| La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale | Aumento/diminuzione tasso di interesse per tutti casi (accertamenti, rimborsi, accertamento con adesione, ecc.), eccetto Ravvedimento Operoso | Art. 1, comma 165, Legge 296/2006 |

INTERESSI LEGALI

Interessi legali previsti da art. 1284, comma 1, del Codice Civile


| TASSO | DECORRENZA | DECRETO MEF |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 1% | 1/1/2010 | 04/12/2009 |
| 1,5% | 1/1/2011 | 07/12/2010 |
| 2,5% | 1/1/2012 | 12/12/2011 |
| 1% | 1/1/2014 | 12/12/2013 |
| 0,5% | 1/1/2015 | 11/12/2014 |
| 0,2% | 1/1/2016 | 11/12/2015 |
| 0,1% | 1/1/2017 | 07/12/2016 |
| 0,3% | 1/1/2018 | 13/12/2017 |

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE



APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE

Art. 1, comma 169 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)



TERMINI DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE = TERMINI APPROVAZIONE ALIQUOTE/TARIFFE/REGOLAMENTI

| ANNO | TERMINE | NORMA |
|------|------------|--|
| 2012 | 31/08/2012 | Decreto Ministero dell'Interno del 20/06/2012 |
| | 31/10/2012 | Decreto Ministero dell'Interno del 02/08/2012 |
| 2013 | 30/09/2013 | art. 10, comma 4 quater, D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013 |
| | 30/11/2013 | art. 8 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013 |
| 2014 | 28/02/2014 | Decreto Ministero dell'Interno del 19/12/2013 |
| | 30/04/2014 | Decreto Ministero dell'Interno del 13/02/2014 |
| | 31/07/2014 | Decreto Ministero dell'Interno del 29/04/2014 |
| | 30/09/2014 | Decreto Ministero dell'Interno del 18/07/2014 |

TERMINI DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE = TERMINI APPROVAZIONE ALIQUOTE/TARIFFE/REGOLAMENTI


| ANNO | TERMINE | NORMA |
|------|------------|---|
| 2015 | 31/03/2015 | Decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2014 |
| | 31/05/2015 | Decreto Ministero dell'Interno del 16/03/2015 |
| | 30/07/2015 | Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015 |
| 2016 | 31/03/2016 | Decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2015, art. 2 |
| | 30/04/2016 | Decreto Ministero dell'Interno del 01/03/2016 |
| 2017 | 28/02/2017 | Legge n. 232 del 11/12/2016, art. 1, comma 454 (Legge di Bilancio 2017) |
| | 31/03/2017 | Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, art. 5, comma 11 |
| 2018 | 28/02/2018 | Decreto Ministero dell'Interno del 29/11/2017 |
| | 31/03/2018 | Decreto Ministero dell'Interno del 09/02/2018 |

MODIFICA TARIFFE / ALIQUOTE RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO

**Art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL),
come modificato da art. 1, comma 444, L. n. 228/2012**


Per il ripristino degli equilibri di bilancio e **in deroga** all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza **entro il 31 luglio di ciascun anno**.

TARI - Tassa sui rifiuti
APPROVAZIONE TARIFFE - Art. 1, comma 683, Legge 147/2013




IMU – Imposta Municipale Propria

APPROVAZIONE ALIQUOTE - Art. 13, c. 6-7-9, D.L.201/2011 conv. L.204/2011




TASI – Tributo sui servizi indivisibili
APPROVAZIONE TARIFFE - Art. 1, comma 683, Legge 147/2013



TASI – Tributo sui servizi indivisibili

APPROVAZIONE TARIFFE



IMU / TASI

Rapporto tra aliquote

**VINCOLO ALIQUOTE
IMU / TASI**




Rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

SOSPENSIONE AUMENTO ALIQUOTE/TARIFFE TRIBUTI

ANNI 2016 – 2017 - 2018

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 – ART. 1, COMMA 26

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.



TRASMISSIONE TELEMATICA DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI

COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014

Inserimento regolamenti e delibere tributi comunali su “Portale del federalismo fiscale”

Inserimento dati suddivisi per singolo tributo o più tributi con seguente schema:

IMU
TARI
TASI
IMU E TARI
IMU E TASI
TARI E TASI
IMU, TARI E TASI

TRASMISSIONE TELEMATICA DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI

COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014

- Modifiche regolamenti: la delibera modificativa deve essere inserita selezionando il medesimo campo di applicazione originariamente individuato;
- Per TARI avente natura corrispettiva: inserire nel campo TARI, indicando, nelle note interne, che trattasi di “tariffa avente natura corrispettiva”
- Modalità: richiamo nota Direzione del MEF del 11/11/2013, Prot. n. 24674;
- Nella sezione IMU/IUC vengono automaticamente trasferiti regolamenti e delibere acquisiti per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- L’inserimento assolve l’obbligo di cui art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e art. 13, commi 13-bis e 15, D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011;
- Automatica pubblicazione sul sito del Dipartimento del MEF per rapida e agevole consultazione da parte degli utenti internet.


TRASMISSIONE TELEMATICA DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI

COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014

- Sezione “Altri tributi”: resta dedicata:
 - TARES-TARSU-TIA
 - ICP-CIMP
 - TOSAP-COSAP
 - IS COP
 - Imposta di soggiorno o sbarco
 - Regolamenti generali delle entrate tributarie

TRASMISSIONE TELEMATICA

DELIBERE ALIQUOTE E REGOLAMENTI IMU/TASI



TRASMISSIONE TELEMATICA DELIBERE ALIQUOTE E REGOLAMENTI IMU/TASI



In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

FUNZIONARIO RESPONSABILE



FUNZIONARIO RESPONSABILE – NOMINA

Art. 1, comma 692, L. 147/2013

Il Comune designa (*atto della Giunta Comunale*) il funzionario responsabile a cui sono attribuiti:

- tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività
- la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (*)

(*) DEROGA AL PROCESSO TRIBUTARIO:

Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992: “L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”;

FUNZIONARIO RESPONSABILE - NOMINA

CRITICITA'



Il Funzionario Responsabile è UNICO per la IUC o deve essere nominato per ciascuna delle sue componenti (TARI, TASI E IMU)?

La criticità è meramente legata alle scelte del Comune, che effettua la decisione in relazione alla propria organizzazione.

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Invio comunicazione al Mef

Chiarimento MEF - Prot. 7812 del 15/04/2014

IMU: il mancato richiamo dell'art. 18-bis del D.L. n. 8 del 18/01/1993, rende superflua la comunicazione della nomina del funzionario responsabile al MEF.

IUC: non necessaria comunicazione al MEF, sia per espresso richiamo alla normativa IMU, sia per mancata previsione della trasmissione del nominativo del responsabile IUC al MEF.

ALTRE ENTRATE: non necessaria comunicazione al MEF per imposta di scopo, imposta di soggiorno, imposta di sbarco e addizionale Irpef. Per Tosap, Icpdpa, pur essendo previsto obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 2 e art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, l'informazione al MEF può essere soddisfatta con la pubblicazione del nominativo del responsabile Icpdpa e Tosap sul sito informatico istituzionale di ciascun comune.

SINTESI: al fine di evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica, le deliberazioni di nomina di funzionari di tutte le entrate comunali non devono essere comunicate al MEF.

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Poteri (commi 693-694, art. 1, L. 147/2013)

Attività di verifica (*comma 693*)


Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il **funzionario responsabile può:**

- inviare questionari al contribuente
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Presunzioni semplici (*comma 694*)

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

LA NOTIFICA DEGLI ATTI



NOTIFICHE

Modalità

Notifiche – Le attuali possibilità “certe”:

- ufficiale giudiziario
- messo comunale
- agente postale
- messo speciale nominato ai sensi della Legge 296/2006

Notifiche – Le situazioni controverse e le evoluzioni:

- poste private
- posta elettronica certificata (P.E.C.)

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO

Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 – richiamato da norma I.U.C.

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, **notificando al contribuente, ANCHE a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.**

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO

PRINCIPIO DELLO SDOPPIAMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

TEMPESTIVITA' NOTIFICA A MEZZO POSTA RACCOMANDATA A.R. GIURISPRUDENZA

➤ **per il Comune**: coincide con la **spedizione** del plico e non con la ricezione del plico da parte del contribuente (Sentenze Corte di Cassazione n. 477/2002, 28/2004, 1647/2004, 15928/2008, 315/2010, 12932/2011, 15581/2011, 26053/2011, 351/2014) (*)

➤ **per il contribuente**: il termine per impugnare l'atto decorre dalla data di **ricezione** del plico.

(*) Motivazioni ben espresse da Sentenza n. 28/2004:

“E’ palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale suo ausiliario) e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.”

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO

PRINCIPIO DELLO SDOPPIAMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

TEMPESTIVITA' NOTIFICA A MEZZO POSTA RACCOMANDATA A.R. NORMATIVA

Art. 149 c.p.c.: La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Art. 60 DPR 600/1973: Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto é ricevuto.

Art. 4, comma 3, L. 890/1982: L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni

NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. COMPIUTA GIACENZA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25791/2016 del 14/12/2016, con richiamo Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016.

- Destinatario **non ritira**: notifica non perfezionata;
 - Destinatario **ritira**:
 - notifica perfezionata al momento del ritiro, se avviene entro 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza;
 - notifica perfezionata al 10° giorno se il ritiro avviene dopo 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza.
- (applicazione analogica art. 8, comma 4, Legge 890/1982, sentenza Corte di Cassazione n. 2047/2016)

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO


NULLITA' NOTIFICA "SANABILE"

ART. 156, COMMA 3, CODICE DI PROCEDURA CIVILE

La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

Corte di Cassazione: vizio di nullità è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. La Corte estende il principio anche all'inesistenza della notifica (n. 9036/2015, 654/2014, 1238/2014, 19584/2004)

NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO



TERMINI DI DECADENZA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

(Art. 1, comma 161, Legge n. 296 del 27/12/2006)

Gli enti locali procedono alla notifica degli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il **versamento** sono stati o avrebbero dovuto essere

| OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ANNO OMESSO VERSAMENTO | TERMINE NOTIFICA ACCERTAMENTO |
| 2013 | 31 dicembre 2018 |
| 2014 | 31 dicembre 2019 |
| 2015 | 31 dicembre 2020 |
| 2016 | 31 dicembre 2021 |
| 2017 | 31 dicembre 2022 |

TERMINI DI DECADENZA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (Art. 1, comma 161, Legge n. 296 del 27/12/2006)

Gli enti locali procedono alla notifica degli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la **dichiarazione** o il versamento sono **stati o avrebbero dovuto essere effettuati**

| OMESSA DICHIARAZIONE | | |
|----------------------|--|-------------------------------|
| ANNO TRIBUTO | ANNO IN CUI DOVEVA ESSERE PRESENTATA DICHIARAZIONE | TERMINE NOTIFICA ACCERTAMENTO |
| 2012 | 2013 (30 giugno) | 31 dicembre 2018 |
| 2013 | 2014 (30 giugno) | 31 dicembre 2019 |
| 2014 | 2015 (30 giugno) | 31 dicembre 2020 |
| 2015 | 2016 (30 giugno) | 31 dicembre 2021 |
| 2016 | 2017 (30 giugno) | 31 dicembre 2022 |

ECCEZIONE: ENTI NON COMMERCIALI

| ANNO TRIBUTO | TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE | TERMINE NOTIFICA ACCERTAMENTO |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 2012 / 2013 | 30 novembre 2014 | 31 dicembre 2019 |

TERMINI DI DECADENZA RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 1, comma 163, Legge n. 296 del 27/12/2006

RISCOSSIONE COATTIVA, TERMINI

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

| ANNO ACCERTAMENTO DEFINITIVO | TERMINE NOTIFICA ACCERTAMENTO |
|---|--------------------------------------|
| 2015 | 31 dicembre 2018 |
| 2016 | 31 dicembre 2019 |
| 2017 | 31 dicembre 2020 |

NOTIFICHE - POSTE PRIVATE

FINO AL 9 SETTEMBRE 2017:

Art. 4, c. 5, D.Lgs. 261/1999: liberalizzazione del servizio, ad eccezione:

- notifiche di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982
- notifiche di atti a mezzo posta di cui art. 201 D.Lgs. 285/1992 (codice della strada)

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7156/16: «in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22/07/1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».

Giurisprudenza di merito: diverse sentenze (es.: CTR Napoli 4417/28/15): “la citata normativa ha realizzato in concreto la «liberalizzazione» del servizio, postale, cosicché a far data dal 30/04/2011 gli operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, poiché incaricati di un pubblico servizio, possono fornire tutti i servizi per cui non vi sia affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale, tra cui non rientrano quelli inerenti la notifica degli atti in questione”.

NOTIFICHE - POSTE PRIVATE

DAL 10 SETTEMBRE 2017:

ABROGATO art. 4, c. 5, D.Lgs. 261/1999 (dalla Legge n. 124 del 4/8/2017, art. 1, comma 57, lettera b):

Pertanto, **anche le Agenzie Private di recapito possono effettuare:**

➤ notifiche di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982

➤ notifiche di atti a mezzo posta di cui art. 201 D.Lgs. 285/1992 (codice della strada)

REQUISITI E OBBLIGHI PER RILASCIO LICENZE INDIVIDUALI (art. 1, comma 58, L. n. 124/2017:

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **l'autorità nazionale di regolamentazione determina gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali.**



NOTIFICHE - POSTE PRIVATE

ULTIME NOVITA' – LEGGE DI BILANCIO 2018

(Art. 1, comma 461, L. n. 205/2017)

- Modifiche, integrazioni, soppressioni artt. 1-2-3-4-6-7-8-9-11-12-16bis della L. n. 890 del 20/11/1982 (*Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*) – comma 97bis:
 - "Il servizio deve essere erogato da **operatori postali in possesso della licenza** di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. N. 261 del 22/7/1999
 - L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, **fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni**
 - Periodo importante abrogato (Art. 7) – **Non più necessario avviso al destinatario**: *Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata*

NOTIFICHE - POSTE PRIVATE

ULTIME NOVITA' – LEGGE DI BILANCIO 2018

(Art. 1, comma 461, L. n. 205/2017)

Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti commi all'art. 1 della L. n. 190 del 23/12/2014 (*sintesi*):

- **Modifica denominazioni** (*comma 97ter*):
 - da “ufficio postale” a “punto di accettazione”
 - Da “ufficio postale preposto alla consegna” a “punto di deposito”
- **Qualifica di pubblici ufficiali** (*comma 97quater*): Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti
- **Entrata in vigore** (*comma 97quinquies*): Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere **dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze** di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. N. 261 del 22/7/1999

**Emesso Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19/7/2018,
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7/9/2018**

NOTIFICHE - A MEZZO P.E.C.

NORMATIVA

- **Codice di procedura civile, Art. 149 bis** (Notificazione a mezzo posta elettronica):
 - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata
 - **l'ufficiale giudiziario** trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni
 - La notifica si intende **perfezionata** nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario
 - **Relata di notifica** su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici
 - Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le **ricevute di invio e di consegna**

NOTIFICHE - A MEZZO P.E.C.

NORMATIVA

➤ **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di procedura civile, D.Lgs. 82 del 7/3/2005** (Posta elettronica certificata):

- La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11/02/2005, n. 68
- **La trasmissione del documento informatico per via telematica, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta**

NOTIFICHE - A MEZZO P.E.C.

NOTIFICHE CARTELLE ESATTORIALI NOVITA' RILEVANTE DAL 1 GIUGNO 2016

*Introdotta da art. 14 D.Lgs. 159 del 24/09/2015 che ha sostituito
secondo comma art. 26 D.P.R. 602/1973*

La notifica della cartella **può** essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11/02/2005, n. 68, a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Nel caso di **imprese individuali** o costituite in forma **societaria**, nonché di **professionisti** iscritti in albi o elenchi, la notifica **avviene esclusivamente** con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)

NOTIFICHE - A MEZZO P.E.C.

NOTIFICHE DAL COMPETENTE UFFICIO

NOVITA' RILEVANTE DAL 1 LUGLIO 2017:

D.L. 22/12/2016, n. 193 conv. con modif. L. 01/12/2016, n. 225

NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC (Art. 7-quater, commi 6 e 7)

Aggiunto comma ad art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

D.P.R. n. 600 del 29/09/1973

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

Art. 60 – Notificazioni

(comma aggiunto):

In deroga:

- all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
- alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

Oggetto:

la notificazione di avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati:

- alle **imprese individuali** o
- alle **imprese costituite in forma societaria**
- ai **professionisti** iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato

Azione (FACOLTATIVA)

La notifica **può** essere effettuata **direttamente dal competente ufficio** con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 68 del 11/02/2005:

- a mezzo di posta elettronica certificata,
- all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

All'ufficio sono consentite:

- la consultazione telematica
- l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.



Cosa è

Registrati

Introduzione

Servizi

La registrazione al portale VerifichePA e la sottoscrizione di apposite convenzioni con InfoCamere danno accesso alle seguenti tipologie di servizi:

Documento di Verifica Autocertificazione Impresa

Il servizio fornisce documenti che attestano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate alla Pubbliche Amministrazioni da imprese e persone relativamente a quanto contenuto nel Registro Imprese.

[>Scarica la Convenzione](#)

Fascicolo di Impresa

Il servizio permette la consultazione, per fini ispettivi e di controlli a campione, della "documentazione d'impresa" di cui all'art. 43-bis, lettera a), del D.P.R. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della L. 180/2011.

[>Scarica la Convenzione](#)

Elenchi PEC (Posta Elettronica Certificata)

Il servizio permette di acquisire **elenchi di caselle PEC di imprese iscritte nel Registro delle Imprese**. Per legge (art. 16 legge n.2 del 28/01/2009 di conversione del D.L. 185/2008) tutte le imprese costituite in forma societaria devono comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata al Registro Imprese. Successivamente l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali, con decreto legge 18/10/2012, n. 179, art. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221). Gli elenchi vengono inviati nella casella PEC della propria pubblica Amministrazione o rilasciati nell'Area download sul sito.

[>Scarica la Convenzione](#)



NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

Accesso al client Web Siti suggeriti Importati da IE Informazioni Google Libero SIGeF Formazione Professioni Pegaso Spaggiari



Ministero dello Sviluppo Economico

06 64892292

Ricerca



Per i cittadini



Ordini e Collegi

Per i cittadini > Cerca indirizzo PEC

Professionisti

Imprese

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Categoria professionale

Provincia

Numero di iscrizione all'ordine

Indirizzo PEC



Come cercare un indirizzo PEC

Per ottenere l'indirizzo PEC desiderato, compila i campi con i dati in tuo possesso, inserisci il testo di controllo (CAPTCHA) e clicca sul bottone "Cerca PEC".

Se i dati forniti non dovessero risultare sufficienti, la pagina segnalerà un messaggio di errore.

È anche possibile risalire ai dati di un'impresa o di un professionista, inserendo l'indirizzo PEC nel campo "Indirizzo PEC" e cliccando successivamente sul bottone "Cerca PEC". Questa funzione è nota anche come "Di chi è questa PEC?"



In questa sezione

- > Che cosa è la PEC
- > Differenza normativa



Cerca PEC Professionista

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

06 64892292

Ricerca

Per i cittadini Ordini e Collegi

Per i cittadini > Cerca indirizzo PEC

Professionisti




Imprese

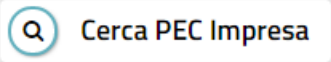
Denominazione ⓘ

Provincia ⓘ

Codice Fiscale ⓘ

Indirizzo PEC ⓘ





Come cercare un indirizzo PEC

Per ottenere l'indirizzo PEC desiderato, compila i campi con i dati in tuo possesso, inserisci il testo di controllo (CAPTCHA) e clicca sul bottone "Cerca PEC".

Se i dati forniti non dovessero risultare sufficienti, la pagina segnalerà un messaggio di errore.

È anche possibile risalire ai dati di un'impresa o di un professionista, inserendo l'indirizzo PEC nel campo "Indirizzo PEC" e cliccando successivamente sul bottone "Cerca PEC". Questa funzione è nota anche come "Di chi è questa PEC?"

In questa sezione

- > Che cosa è la PEC

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Casella PEC satura:

- l'ufficio effettua un **secondo tentativo** di consegna decorsi **almeno 7 giorni** dal primo invio;
- Se anche a seguito di **tale tentativo** la casella di posta elettronica risulta:
 - satura oppure
 - se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo,

la notificazione deve essere eseguita **mediante:**

- **deposito telematico** dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e
- **pubblicazione**, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni;
- l'ufficio inoltre dà **notizia al destinatario** dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera **raccomandata**, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

 <https://www.infocamere.it/web/ic-home/contatti>

[Contatti](#)

[Ufficio Stampa](#)

[Bandi di gara e contratti](#)

[Accesso alle Banche Dati](#)

[Lavora con noi](#)

[Area riservata](#)

[IT](#) [ENG](#)



[CHI SIAMO](#)

[SOLUZIONI](#)

[CASA DEI DATI](#)

[INNOVARE](#)



[IC-HOME](#) / [CONTATTI](#) /

Atti Depositati (art. 7 quater DL 193/2016):

A decorrere dal 1° luglio 2017, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti (imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato) può essere effettuata all'indirizzo PEC risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nel caso di casella PEC satura o di indirizzo non valido o inattivo, l'atto è consultabile accedendo all'area riservata del sito <https://attidepositati.infocamere.it> tramite CNS o SPID (in attuazione dell'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016).

Sito web <https://attidepositati.infocamere.it>

E-mail info.attidepositati@infocamere.it

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

Avvisi e altri atti depositati presso InfoCamere

In questa pagina sono pubblicate le notizie di avvenuto deposito degli avvisi e atti che in attuazione dell'Art.7 *quater* del DL 193/2016 vengono depositati presso InfoCamere.

Le notizie di avvenuto deposito sono pubblicate per la durata di *15 giorni* dalla data di pubblicazione.


Gli atti e i relativi avvisi di deposito saranno consultabili per *sei mesi* dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.

Per consultarli è necessario accedere all'*Area Riservata*.


L'Agenzia delle entrate Riscossione informa coloro che non avessero ancora provveduto a visualizzare gli atti depositati anteriormente al 9 luglio 2018, per i quali la notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 6, del D.L. 193/2016, per avvenuto decorso del termine di quindici giorni dalla relativa pubblicazione che, per sopravvenute proprie esigenze di ordine tecnico, gli stessi atti sono ora disponibili nell'area riservata del sito www.agenziariscossione.gov.it.

Ricerca Avvisi e Atti Depositati

(Inserire almeno due parametri di ricerca)

Identificativo Atto 

Codice Fiscale

Nome e Cognome / Denominazione 

CERCA

Elenco Atti Depositati

| Identificativo Atto | Nome e Cognome / Denominazione | Data di Deposito | Data di Pubblicazione |
|----------------------|--|------------------|-----------------------|
| 29328201800000023000 |  BENIGNO AGESILAO | 21-09-2018 | 23-09-2018 |
| 29328201800000663000 |  G.S. ELETTRODOMESTICI SRL | 21-09-2018 | 23-09-2018 |
| 29328201800000401000 |  ANFUSO MAURIZIO | 21-09-2018 | 23-09-2018 |
| 29328201800000287000 |  LA MAGNA FRANCESCO MARIO RODOLFO | 21-09-2018 | 23-09-2018 |

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

Altri soggetti (non obbligati a dotarsi di PEC):

Nelle more della piena operatività dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di PEC da inserire nell'INI-PEC, la notificazione **può** essere eseguita a coloro che ne facciano **richiesta:**

- all'indirizzo di PEC di cui sono intestatari
- all'indirizzo di PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 (*soggetti abilitati assistenza tecnica nel processo tributario: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.*)
- all'indirizzo PEC del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'art. 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto (*L'autenticazione non é necessaria quando la procura é conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche*), specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (*da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore Decreto – 90 giorni dal 2 dicembre 2016 – art. 7-quater, comma 8, D.L. 193/2016*) .

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

Altri soggetti (non obbligati a dotarsi di PEC):

Effetto indirizzo dichiarato:

L'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal 5° giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

MODULO SU SITO AGENZIA DELLE ENTRATE
Provvedimento Agenzia Entrate n. 44027/2017
(www.agenziaentrate.it)

Ti trovi in: [Home](#) - [Cosa devi fare](#) - [Comunicare dati](#) - [Pec per la notifica degli atti](#) - [Informazioni generali](#)

I contribuenti possono comunicare - utilizzando il modello approvato con provvedimento del 3/3/2017 - i dati relativi all'indirizzo di PEC nella quale desiderano ricevere la notificazione degli avvisi e degli altri atti dell'Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dal soggetto richiedente abilitato ai servizi telematici. La trasmissione telematica del modello deve essere effettuata con il software che sarà disponibile gratuitamente su questo sito.

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

Altri soggetti (non obbligati a dotarsi di PEC):

Casella PEC satura.

- L'ufficio effettua un **secondo tentativo** di consegna decorsi almeno **7 giorni** dal primo invio
- Se anche a seguito di **tale tentativo** la casella di posta elettronica risulta:
 - satura oppure
 - nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo,

si applicano:

- le **disposizioni in materia di notificazione** degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente,
- comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma
- quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile (*riguarda notifica a mezzo pec*)

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

Termini di prescrizione e decadenza

NOTIFICA PERFEZIONATA:

per il notificante: nel momento in cui il suo gestore della casella di PEC gli trasmette la **ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio

per il destinatario: alla data di **avvenuta consegna** contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di PEC del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di casella satura, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

**NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.**

**MODIFICHE AL CAD:
APPLICAZIONE AD ATTI DI NATURA TRIBUTARIA**

D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017

(Pubblicato su G.U n. 9 del 12/1/18, entrata in vigore 27/1/18)

Art. 2, comma 1, lettera d)

Modifica comma, art. 2, D.Lgs. 82/2005:

Le **disposizioni del presente codice non si applicano** limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ~~ispettive e di controllo fiscale~~, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

MODIFICHE AL CAD:
APPLICAZIONE AD ATTI DI NATURA TRIBUTARIA

D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017

(Pubblicato su G.U n. 9 del 12/1/18, entrata in vigore 27/1/18)

Art. 2, comma 1, lettere d) ed e)

Aggiunta comma 6-bis ad art. 2, D.Lgs. 82/2005:

Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria... [...]

Aggiunta comma 1-quater ad art. 6, D.Lgs. 82/2005:

I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 (*Comuni compresi*), **notificano direttamente presso i domicili digitali** di cui all'art. 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, **gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni** di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/2010, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La **conformità** della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.



NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO P.E.C.

Formato dell'atto da notificare a mezzo PEC

L'avviso o altro atto da notificare direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC **deve essere firmato digitalmente**, sia per i documenti nati in formato digitale, sia per quelli emessi in formato analogico.

Nel caso di avvisi/atti emessi in formato analogico (firma automatizzata, firma autografa), deve essere attestata la conformità del documento all'originale, con firma digitale del funzionario comunale.

CTP Milano, sentenza n. 1023/2017: il semplice “pdf” non soddisfa i requisiti di integrità del'allegato, quindi notifica invalida.



NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

PROCEDURA PER NOTIFICA PEC – ART. 149-BIS CPC
UFFICIALE GIUDIZIARIO / MESSO NOTIFICATORE

- Creazione messaggio PEC dal programma di posta elettronica o da servizi Webmail PEC (in quest'ultimo caso assicurarsi che sia impostata la tipologia di ricevuta “completa”)
- Campo destinatario: inserire indirizzo PEC del destinatario
- Oggetto: Notifica ai sensi dell'art. 149-bis del Codice di Procedura Civile
- Allegati:
 - Atto da notificare in formato “p7m” (firmato digitalmente)
 - **Relata di notifica firmata digitalmente**
- Conservazione:
 - Numero di protocollo dell'atto notificato
 - Atto notificato
 - Relata di notifica
 - Ricevute di accettazione e consegna

NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO
A MEZZO P.E.C.

PROCEDURA PER NOTIFICA PEC – ART. 149-BIS CPC
UFFICIO COMPETENTE

- Creazione messaggio PEC dal programma di posta elettronica o da servizi Webmail PEC (in quest'ultimo caso assicurarsi che sia impostata la tipologia di ricevuta “completa”)
- Campo destinatario: inserire indirizzo PEC del destinatario
- Oggetto: Notifica ai sensi del vigente art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
- Allegati:
 - Atto da notificare in formato “p7m” (firmato digitalmente)
- Conservazione:
 - Numero di protocollo dell'atto notificato
 - Atto notificato
 - Ricevute di accettazione e consegna

Adeguamento software di gestione

FORME DI COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE



RAVVEDIMENTO OPEROSO



RAVVEDIMENTO OPEROSO

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. n. 662/996

Art. 13 (Ravvedimento).

- La sanzione é ridotta, **sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati** accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- Il **pagamento** della **sanzione** ridotta deve essere eseguito **contestualmente** alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- **Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione**

RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

| FATTISPECIE | MODALITA' RAVVEDIMENTO | SANZIONI | INTERESSI (*) |
|---|---|---|---|
| Omesso o parziale versamento acconto, saldo o unica soluzione | Entro 15 giorni: versamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e interessi legali | 0,1% x ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni (1/10 del 30% : 2 : 15) | Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 0,1% dal 01/01/2017 0,3% dal 01/01/2018 |
| Omesso o parziale versamento acconto, saldo o unica soluzione | Dopo 15 giorni ed entro 30 giorni: versamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e interessi legali | 1,5% (1/10 del 30% : 2) | Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 0,1% dal 01/01/2017 0,3% dal 01/01/2018 |

(*) formula:
$$\frac{\text{imposta} \times \text{tasso d'interesse} \times \text{giorni di ritardo}}{36.500}$$

RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

| FATTISPECIE | MODALITA' RAVVEDIMENTO | SANZIONI | INTERESSI (*) |
|---|---|--------------------------------|---|
| Omesso o parziale versamento acconto, saldo o unica soluzione | Dopo 30 giorni ed entro 90 giorni: versamento della sanzione ridotta e interessi legali | 1,67% (1/9 del 30% : 2) | Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 0,1% dal 01/01/2017 0,3% dal 01/01/2018 |
| Omesso o parziale versamento acconto, saldo o unica soluzione | Dopo 90 giorni ed entro 30 giugno anno successivo a quello in cui è commessa la violazione: versamento della sanzione ridotta e interessi legali | 3,75% (1/8 del 30%) | Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 0,1% dal 01/01/2017 0,3% dal 01/01/2018 |

(*) formula:
$$\frac{\text{imposta} \times \text{tasso d'interesse} \times \text{giorni di ritardo}}{36.500}$$

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

| FATTISPECIE | MODALITA' RAVVEDIMENTO | SANZIONI | INTERESSI (*) |
|------------------------------------|---|---|--|
| Omessa dichiarazione di variazione | Entro 30 giorni: <ul style="list-style-type: none">- Presentazione dichiarazione- Pagamento sanzione ridotta- Pagamento tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e interessi legali | 5% dell'imposta non versata, con minimo € 2,50 (1/10 del 100% e di € 50 – ridotti alla metà) | Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento: 0,1% dal 01/01/2017 0,3% dal 01/01/2018 |

(*) formula: $\text{imposta} \times \text{tasso d'interesse} \times \text{giorni di ritardo}$
36.500

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

| FATTISPECIE | MODALITA' RAVVEDIMENTO | SANZIONI | INTERESSI (*) |
|------------------------------------|---|---|--|
| Omessa dichiarazione di variazione | Oltre 30 ed entro 90 giorni: <ul style="list-style-type: none">- Presentazione dichiarazione- Pagamento sanzione ridotta- Pagamento tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e interessi legali | 10% dell'imposta non versata, con minimo € 5 (1/10 del 100% e di € 50) | Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento: 0,2% dal 01/01/2016 0,1% dal 01/01/2017 |

(*) formula: imposta x tasso d'interesse x giorni di ritardo
36.500

AUTOTUTELA



AUTOTUTELA

Norma

D.L. n. 564 del 30/09/1994, conv. L. n. 656 del 30/11/1994

Art. 2-quater (Autotutela)

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per **l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati**. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi **compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato**.

1-ter. Le regioni, le province e i **comuni indicano**, secondo i rispettivi ordinamenti, gli **organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza**.

AUTOTUTELA

Decreto attuativo

Decreto Ministero Finanze n. 37 del 11/02/1997

Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

ORGANO COMPETENTE ALL'AUTOTUTELA (Articolo 1)

Il potere di **annullamento** e di **revoca** o di **rinuncia all'imposizione** in caso di autoaccertamento, **spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che é competente per gli accertamenti d'ufficio.**

AUTOTUTELA

Decreto attuativo – Ministero Finanze n. 37 del 11/02/1997

ANNULLAMENTO D'UFFICIO O RINUNCIA AD IMPOSIZIONE PER AUTOACCERTAMENTO (Articolo 2)

FACOLTA' A.F.: annullamento/rinuncia ad imposizione in caso di autoaccertamento - in tutto o in parte - **senza necessità di istanza di parte**, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità

CASI ILLEGITTIMITA' ATTO O IMPOSIZIONE:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto dell'imposta
- d) doppia imposizione
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Non si procede ad annullamento d'ufficio o a rinuncia ad imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'A.F.

AUTOTUTELA

Decreto attuativo – Ministero Finanze n. 37 del 11/02/1997

CRITERI DI ECONOMICITA' PER L'INIZIO O L'ABBANDONO DELL'ATTIVITA'

CONTENZIOSA (Articolo 7)

Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e della **giurisprudenza consolidata nella materia**, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono **direttive per l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna** dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione e subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

Ai fini di cui al comma precedente é presa in considerazione **anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi** connessi alla difesa delle pretese stesse.

CRITERI DI ECONOMICITA' PER L'INIZIO O L'ABBANDONO DELL'ATTIVITA'

AMMINISTRATIVA (Articolo 8)

Con successivi propri decreti sono stabiliti i **criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività** dell'Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO



ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Riduzione sanzioni (comma 699, art. 1. L. 147/2913)

Le **sanzioni** di cui ai commi 696, 697 e 698 sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene **acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.**

| VIOLAZIONE | SANZIONE INTERA | SANZIONE RIDOTTA 1/3 |
|---|--|---|
| Omessa dichiarazione (c.696) | Dal 100% al 200% del tributo non versato Minimo 50 euro | Dal 33,33% al 66,67% del tributo non versato Minimo 16,67 euro |
| Infedele dichiarazione (c.697) | Dal 50% al 100% del tributo non versato Minimo 50 euro | Dal 16,67% al 33,33% del tributo non versato Minimo 16,67 euro |
| Mancata/incompleta/infedele risposta a questionario c.693, entro 60 gg.dalla notifica (c.698) | Da € 100 ad € 500 | Da € 33,33 ad € 166,67 |

ACCERTAMENTO CON ADESIONE



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

LEGGE n. 449 del 27/12/1997

Art. 50, c. 1 (Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali).
Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed **i comuni possono** prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, [...]

DECRETO LEGISLATIVO n. 23 del 14/03/2011

Art. 9, C. 5 (Applicazione dell'imposta municipale propria).

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, **i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997,** e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

PRESUPPOSTO

Si applica solo in caso di presenza di:

- materiale concordabile
- elementi suscettibili di apprezzamento valutativo

Non si applica in caso di:

- questioni "di diritto"
- tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi

VALUTAZIONI DEL COMUNE

- **attenta valutazione** del rapporto costi-benefici
- **fondatezza** degli elementi posti a base dell'accertamento
- oneri e **rischio di soccombenza** in un eventuale ricorso

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

AVVIO DEL PROCEDIMENTO – Iniziativa del COMUNE

L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;
- d) motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c);

AVVIO DEL PROCEDIMENTO – Iniziativa del CONTRIBUENTE

Il contribuente **può**:

- chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione;
- a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto da invito a comparire, formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Azione ente impositore:

- Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire

ACCERTAMENTO CON ADESIONE
D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

EFFETTI PRESENTAZIONE ISTANZA

SOSPENSIONE: il termine per impugnazione e pagamento dell'imposta, sono sospesi per un periodo di **90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente;**

ISCRIZIONE A RUOLO: l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, **é effettuata**, qualora ne ricorrano i presupposti, **successivamente alla scadenza del termine di sospensione;**

EVENTUALE IMPUGNAZIONE: l'impugnazione dell'atto comporta **rinuncia all'istanza.**

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REDAZIONE ATTO:

- Atto scritto in duplice esemplare
- Sottoscritto da contribuente e da capo dell'ufficio o da un suo delegato

CONTENUTO ATTO

Per ciascun tributo:

- elementi e motivazione su cui la definizione si fonda
- liquidazione di maggiori imposte, sanzioni e altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

RAPPRESENTANZA

Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 600 DEL 29/09/1973.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

EFFETTI

OGGETTO ADESIONE: la definizione ha effetto **ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento**. Il **valore definito vincola il Comune** ad ogni ulteriore effetto limitatamente a tale imposta o tributo

AVVISO DI ACCERTAMENTO/RETTIFICA: all'atto del perfezionamento della definizione, **l'avviso perde efficacia**.

SANZIONI: le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella **misura di un terzo del minimo** previsto dalla legge.

DIVIETI:

L'accertamento definito con adesione **non** è:

- soggetto ad impugnazione
- non é integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

VERSAMENTI

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

entro 20 giorni dalla redazione dell'atto

VERSAMENTI RATEALI

- Importi fino a 50.000 euro: massimo 8 rate trimestrali di pari importo
- Importi superiori a 50.000 euro: massimo 16 rate trimestrali

Prima rata: entro 20 giorni dalla redazione dell'atto

Rate successive alla prima: entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre

Interessi: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il **versamento entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto ovvero con il versamento della prima rata.

Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa pervenire la ricevuta all'ufficio.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE
D.Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, n. 218

MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE

INADEMPIMENTO LIEVE: non comporta decadenza rateazione in caso di:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

DECADENZA RATEAZIONE: comporta iscrizione a ruolo di:

- residui importi dovuti (imposta, sanzioni, interessi)
- sanzione 30% aumentata della metà, applicata su residuo importo di imposta

RECLAMO / MEDIAZIONE



RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

ESTENSIONE APPLICAZIONE RECLAMO /MEDIAZIONE

Le disposizioni del reclamo/mediazione si applicano a :

Agenzia delle Entrate, delle
Dogane e dei Monopoli

**Altri enti impositori
(tra cui il Comune)**


Si applicano, in quanto compatibili, anche:

agli agenti della riscossione

ai soggetti iscritti nell'albo di cui art.
53, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)



L'originale importo di € 20.000 è stato elevato ad € 50.000 dalla modifica apportata dall'art. 10 del D.L. 50/1997 conv. in L. 96/2017.

Il nuovo limite di € 50.000 si applica dagli atti notificati dal 01/01/2018

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Circolare n. 30/E del 22/12/2017 dell'Agenzia delle Entrate

(Novità apportate dal 01/01/2018 da art. 10 del DL. 50/1997, che ha modificato art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992)

- **Data notifica:** ricezione da parte del contribuente
- **Rifiuto tacito rimborsi:** il reclamo-mediazione si applica nei casi in cui al 1/1/2018 non siano decorsi 90 giorni dalla presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a 20.000 euro e fino a 50.000 euro, mentre non opera se al 1/1/2018 tale termine dilatorio risulti già spirato (*arti 21, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992: il ricorso non può essere proposto prima del decorso di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione*);
- **Valore della lite:** sulla base non dell'importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato (tributo al netto di interessi e sanzioni, o importo sanzioni in caso di controversie solo su sanzioni).


RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)



RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)



RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)


INDICAZIONE DEGLI STESSI ELEMENTI DEL RICORSO
(ART. 18 D.LGS 546 DEL 19/06/1997:

- commissione tributaria cui è diretto;
- ricorrente e suo legale rappresentante, relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata;
- ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- atto impugnato e oggetto della domanda;
- motivi del ricorso/reclamo
- sottoscrizione del difensore
- valore della lite/controversia

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Entro 90 giorni
dalla notifica:

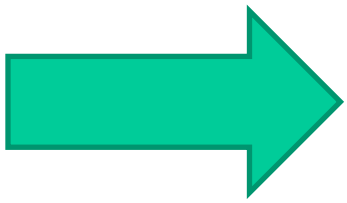


Deve essere **CONCLUSA**
la procedura di
reclamo/mediazione

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Fino alla
scadenza dei 90
giorni dalla
notifica:



Ricorso NON
PROCEDIBILE

Si applica la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale
(1-31 agosto dal 01/01/2015: art. 1, L.
742/1969, come modificato da DL
132/2014 conv L 162/2014)

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Fino alla
scadenza dei
90 giorni dalla
notifica:

```
graph TD; A[Fino alla scadenza dei 90 giorni dalla notifica:] --> B[Sono SOSPESI :]; B --> C([La RISCOSSIONE e il PAGAMENTO delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo]);
```

Sono **SOSPESI** :

**La RISCOSSIONE e il
PAGAMENTO** delle somme dovute in
base all'atto oggetto di reclamo

fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Termine per
costituzione
in giudizio del
ricorrente:

30
giorni

Dalla scadenza dei
90 giorni della
procedura di
reclamo/mediazione

Se la Commissione rileva che la
costituzione è avvenuta in data
anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del
reclamo

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

Termine per
costituzione
in giudizio
della **parte
resistente:**

60
giorni

Dalla scadenza dei
90 giorni della
procedura di
reclamo/mediazione

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)


STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili

Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica **compatibilmente con la propria struttura organizzativa.**


RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)



RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)



RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

PERFEZIONAMENTO MEDIAZIONE

Restituzione di somme:



Sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per pagamento somme dovute al contribuente

Atto impositivo o riscossione:



Versamento entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata, secondo disposizioni art. 8 del D.Lgs.218/1997
(vedi slide seguente)

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)


VERSAMENTI RATEALI IMPORTI DOVUTI PER RECLAMO/MEDIAZIONE: RICHIAMO ART. 8 D.LGS 218 DEL 19/06/1997 (ACCERTAMENTO CON ADESIONE)

- Le somme dovute possono essere versate anche **ratealmente** in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro;
- L'importo della **prima rata è versato entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto;
- Le **rate successive** alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre
- Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la **quietanza** dell'avvenuto pagamento
- L'ufficio rilascia al contribuente **copia dell'atto** di accertamento con adesione;
- Per le **modalità di versamento** delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis (F24 o altre modalità in ragione della tipologia del tributo);
- In caso di **inadempimento** nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (decadenza beneficio rateazione e iscrizione a ruolo residui importi dovuti, salvo lieve inadempimento).

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

PERFEZIONAMENTO MEDIAZIONE- ART. 8 D.LGS 218 DEL 19/06/1997 MANCATO PAGAMENTO RATE



RECLAMO / MEDIAZIONE
(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

SANZIONI IN CASO DI ACCORDO

Misura delle sanzioni amministrative:



35 % del minimo previsto dalla legge

ESEMPIO

| Sanzione di legge per omessa denuncia IMU | Sanzione in caso di accordo | Nota |
|--|------------------------------------|--|
| Dal 100 al 200% | 35% | La riduzione si applica su 100% anche se l'atto ha irrogato, ad esempio, il 150% di sanzione |

RECLAMO / MEDIAZIONE

(art. 17-bis, D.Lgs 546/1997, modificato da D.Lgs. 156/2015)

SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI DINIEGO RECLAMO

Maggiorazione del 50 % delle spese di giudizio

Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015



INTERPELLO

Art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

NORMA

- **APPLICAZIONE FACOLTATIVA**: art. 11 della L. n. 212 del 27 luglio 2000
- **APPLICAZIONE OBBLIGATORIA**: modifica e integrazione dell'art. 11 della L. n. 212/2000 ad opera del D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015. **Obbligo adeguamento Regolamento comunale** entro 6 mesi da entrata in vigore D.Lgs. 156/2015 (quindi **entro il 1 luglio 2016**)

OGGETTO INTERPELLO

Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante **fattispecie concrete e personali** relativamente l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono **condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni** e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

ATTIVAZIONE DELL'INTERPELLO

Ogni contribuente può rivolgere al comune:

- circostanziate e specifiche istanze di interpello,
- concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal comune stesso
- con riferimento a casi concreti e personali
- qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Tempi di presentazione istanza: prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'interpello non produce effetti su:

- scadenze previste dalle norme tributarie
- decorrenza dei termini di decadenza
- non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO INTERPELLO

MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA, da stabilire nel Regolamento.

A titolo di esempio:

- richiesta scritta del contribuente
- redatta in carta libera ed esente da bollo
- da presentare al Comune mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO INTERPELLO

CONTENUTO

- **dati identificativi** del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale
- indicazione del **domicilio** e dei **recapiti**, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- la circostanziata e specifica **descrizione della fattispecie**;
- le **specifiche disposizioni** di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della **soluzione proposta**;
- la **sottoscrizione** del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO INTERPELLO

ALLEGATI

copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

CARENZA REQUISITI

Nei casi in cui le istanze siano carenti il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO INTERPELLO

INAMMISSIBILITA' ISTANZA

- priva dei requisiti di dati identificativi e circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
- non è presentata preventivamente
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza
- il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

EFFETTI INTERPELLO

RISPOSTA COMUNE: risposta **scritta e motivata entro 90 giorni** dal ricevimento dell'istanza. Se necessaria integrazione, il termine si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello (possibile presentare nuova istanza)

MANCATA RISPOSTA: Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine i 90 giorni, **si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.**

VINCOLO: La risposta vincola il Comune con **esclusivo riferimento** alla questione **oggetto dell'istanza** di interpello e limitatamente al **richiedente**.

INTERPELLO

art. 11, L. n. 212/2000, modificato e integrato da D.Lgs. n. 156/2015

EFFETTI INTERPELLO

SANZIONI: Limitatamente alla questione oggetto di istanza, non possono essere erogate sanzioni amministrative, nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del comune o che non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni

EVENTUALI ATTI DI IMPOSIZIONE DIFFORMI: eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

EVENTUALI RETTIFICHE RISPOSTA: il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con esplicito atto, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente interessato.

INOPPUGNABILITA': le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

RATEIZZAZIONE



RATEIZZAZIONE

ENTRATE RISCOSSE DIRETTAMENTE (NO EQUITALIA)

In assenza di norme specifiche, modalità e criteri sono da definire nel **Regolamento delle Entrate del Comune.**

Definire:

- Entrate rateizzabili
- Eventuale importo minimo per l'accesso alla rateizzazione;
- Numero di rate e scadenze, eventualmente rapportate a fasce di importi;
- Misura degli interessi;
- Eventuale garanzia per importi superiori ad un determinato importo;
- Decadenza rateizzazione per omessi pagamenti e recupero debito residuo;
- Eventuale possibilità di concessione nuova rateizzazione per precedenti piani di rateizzazione decaduti, stabilendo condizioni;
- Sospensione nuove azioni cautelare ed esecutive.

RATEIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE DA EQUITALE

ART. 19 D.P.R. 602/1973 – SOMME ISCRITTE A RUOLO

SOMME FINO A 60.000 EURO: massimo 72 rate mensili. Il contribuente deve **dichiarare** di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà

SOMME SUPERIORI A 60.000 EURO: massimo 72 rate mensili. Il contribuente deve **documentare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

PROROGA DILAZIONE: in caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

COMPROVATA E GRAVE DIFFICOLTA' LEGATA A CONGIUNTURA ECONOMICA, ESTRANEE ALLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE: la rateazione può essere aumentata **fino a 120 rate mensili**.

Condizioni congiunte necessarie:

- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile

RATEIZZAZIONE

ENTRATE RISCOSE DA EQUITALIA

ART. 19 D.P.R. 602/1973

RATE COSTANTI/VARIABILI: il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

SCADENZA RATE: le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione

MODALITA' DI PAGAMENTO: anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

DILAZIONI NON AMMESSE: Non possono essere dilazionate le somme oggetto delle segnalazioni delle PA, eseguite ai sensi art. 48-bis del DPR 602/1973 (le PA che procedono al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme superiori a 10.000 euro devono interrogare il sistema di Equitalia per verificare se il beneficiario ha morosità almeno pari a tale cifra: in caso di riscontro positivo, viene notificato il pignoramento presso terzi, con l'ordine di versare le somme dovute, direttamente nelle casse dell'agente).

RATEIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE DA EQUITALE

ART. 19 D.P.R. 602/1973

ISCRIZIONE IPOTECA: ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione **può iscrivere l'ipoteca o il fermo** solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.

AZIONI ESECUTIVE: a seguito di presentazione richiesta, **non possono essere avviate nuove azioni esecutive** sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, **il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione** che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

RATEIZZAZIONE

ENTRATE RISCOSE DA EQUITALE

ART. 19 D.P.R. 602/1973

MANCATO PAGAMENTO: in caso di mancato pagamento **di 5 rate, anche non consecutive:**

- a) il debitore **decade** automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) **l'intero importo** iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente **riscuotibile in unica soluzione;**
- c) il carico può essere **nuovamente rateizzato** se, all'atto della presentazione della richiesta, le **rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate**. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

SOSPENSIONE: in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72.

LE BANCHE DATI



LE BANCHE DATI

IMPORTANZA PER...

- Conoscenza territorio
- Statistiche
- Incrocio tra varie banche dati
- Aggiornamento dati tributi: vedi esonero obbligo presentazione dichiarazione IMU
- Innovazioni normative (esempi):
 - istituzione Tasi (banca dati IMU + Tassa rifiuti per occupanti)
 - superficie catastale per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria

LE BANCHE DATI - INTERNE

Tassa sui rifiuti
(TARSU/TIA/TARES/TARI)

Tributo immobiliare
(ICI/IMU/TASI)

Anagrafe
popolazione
residente

Attività commerciali
(Ufficio Commercio)

Pratiche edilizie (permessi
a costruire, DIA, SCIA...)

Piano Regolatore

Verbali Polizia Municipale (aree
mercatali, affissioni abusive,
sanzioni codice della strada,
ecc.)

Domande di esenzione ed
agevolazione

Altre

LE BANCHE DATI - ESTERNE

SIATEL

| DESCRIZIONE | UTILIZZO / CONTENUTO | ANNUALITA' |
|---|--|---|
| Utenze: - Elettriche - Gas - Idriche | Prova effettivo utilizzo immobile: dati intestatario, indirizzo, consumi, importo fatturato (attenzione ad eventuali congruagli). No dati catastali | 2004/2016(elett riche) 2005/2016(gas) 2015/2016 (idriche) |
| Contratti di locazione (telematici e manuali) | Dati immobile, dati locatore e locatario, dati catastali, importo canone periodico, tipologia. Manuali: sono forniti divisi per ufficio Agenzia e quindi includono più Comuni | 2004/2016 |
| Dichiarazioni di successione | Aggiornamento archivi c.li e notifiche: dati deceduto ed eredi, dati immobili e quote ereditate | 2004/2016 |
| Studi di settore | Per i soggetti che operano sul territorio, verifica delle stime fatte dall'Agenzia delle Entrate in riferimento all'attività svolta | 2006/2015 |

LE BANCHE DATI - ESTERNE

SIATEL

| DESCRIZIONE | UTILIZZO / CONTENUTO | ANNUALITA' |
|--|--|---|
| Dichiarazioni dei redditi - sintetiche | modelli 730, 750, 760, 760bis, 770, Unico, Iva, il quadro di sintesi di: imponibile, imposta, fabbricati denunciati | 2004/2016 |
| Dichiarazioni dei redditi - analitiche | modelli 730, 740, 750, 760, 760s, 770, Unico, Iva, tutti i quadri sulle dichiarazioni dei redditi presentate | 2004/2016 (solo su richiesta) |
| Bonifici bancari x lavori di riqualificazione energetica | dati del soggetto che ha effettuato il bonifico e del beneficiario, importo, banca competente al bonifico | 2005/2016 (x beneficiario) 2015/2016 (x ordinante) |
| Dichiarazioni IMU/TASI Enti non commerciali (anche su Portale del Federalismo Fiscale) | Dichiarazione per esenzione IMU: identificazione superfici esenti (non commerciali) e soggette a tributo (commerciali) | 2012/2016 |
| Dichiarazioni IMU/TASI Enti commerciali e persone fisiche | Dichiarazione telematica (facoltativa) | 2016 |

LE BANCHE DATI - ESTERNE

SISTER

| DESCRIZIONE | UTILIZZO / CONTENUTO | ANNUALITA' |
|---|---|--|
| Estrazioni dati catastali (fabbricati e terreni) | Dati completi di ciascun immobile. Cartografia | Banca dati completa (data della richiesta) o per aggiornamento (data inizio e fine registrazione) |
| Dati metrici TARSU/TARES | Superfici catastali di ciascun immobile (tassa rifiuti) | Banca dati completa (alla data della richiesta) o per aggiornamento (data inizio e fine periodo) |
| Dati per la gestione dell'ICI - Note di variazione sugli immobili | Note (MUI) inviate dai notai - Aggiornamento banca dati c.le. Venditore e acquirente, estremi atto e immobili | Da gennaio 2006 all'ultimo mese caricato (entro la decade successiva) |
| Accatastamenti e variazioni con DOCFA e planimetrie (Legge 80/2006) | Dati: proprietario e professionista incaricato, tipologia di intervento, estremi immobile, rendita proposta, descrizioni, planimetria | Da ottobre 2016 all'ultimo mese caricato (entro la decade successiva) Da ottobre 2006 a settembre 2016 cancellati per decorrenza termini) |
| Fabbricati mai dichiarati (immobili “fantasma” - D.L. 78/2010) | Attività accertativa Agenzia – inserimento dati comunali | In base ad attività Agenzia Entrate / Comune |

LE BANCHE DATI - ESTERNE

SISTER

ALTRE UTILITA'

| DESCRIZIONE | UTILIZZO / CONTENUTO |
|---------------------------------------|---|
| Attività comma 336, Legge n. 311/2004 | Il Comune invia segnalazioni per incongruenze tra dati catastali e situazione di fatto |
| Dichiarazioni di ruralità | Elenco immobili oggetto di domande/richieste di ruralità – Inserimento informazione da Comune per ammissibilità o meno della ruralità |

LE BANCHE DATI - ESTERNE

ALTRE FONTI

| DESCRIZIONE | FONTE | UTILIZZO |
|---|---|---|
| Utenze idriche | Ente erogatore fino al 2014 (dal 2015 disponibili su Siatel) | Prova effettivo utilizzo immobile |
| Utenze con Partite IVA attive sul territorio comunale - dalla CCIAA | Camera di Commercio | Verifica attività operanti sul territorio: registrazione, corrispondenza con attività effettiva, ecc. |
| registro automobilistico | Pubblico Registro Automobilistico (PRA) | Verifica capacità contributiva |

LE BANCHE DATI DI SOGGETTI TERZI

Gratuite o a pagamento???



BANCHE DATI DI SOGGETTI TERZI

ACCESSO GRATUITO CONSENTITO AI COMUNI

D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005, art. 50

I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili da parte delle altre pubbliche amministrazioni

- **Qualunque dato trattato dalla pubblica amministrazione, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;**
- Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.

L. n. 78 del 31/5/2010, artt. 18 e 19

- **L'accesso gratuito all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni in modo da assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità e interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del Territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati.**

BANCHE DATI DI SOGGETTI TERZI

ACCESSO GRATUITO CONSENTITO AI COMUNI

L. N. 42/2009, art. 26 (contrasto all'evasione fiscale)

Previsione di **adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato** per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

L. 340/2000, art. 25 (Accesso alle banche dati pubbliche)

- Le P.A. che siano titolari di programmi applicativi hanno **facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche**, che li adattano alle proprie esigenze.
- **Le pubbliche amministrazioni hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.**

DPR n. 445/2000, Art. 43, Accertamenti d'Ufficio)

Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, **le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici**, nel rispetto della riservatezza dei dati Personali.

**BANCHE DATI DI SOGGETTI TERZI
ACCESSO GRATUITO CONSENTITO AI COMUNI**

PARERE N. 37/2013

CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA:

**L'accesso dei Comuni alla banca dati catastale deve essere
totalmente gratuito.**

Al Comune richiedente deve restare a carico solo l'eventuale costo collegato alla richiesta di servizi specifici e prestazioni straordinarie.

NOTA: La fornitura riguardava le **planimetrie catastali** e gli elaborati metrici relativi alle unità immobiliari urbane.

Grazie per l'attenzione

Christian Amadeo

Funzionario Servizio Tributi Città di Settimo Torinese
Esperto Anutel

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

